



**COMUNE DI TEGLIO
PROVINCIA DI SONDRIO**

P.I.A.O.

**2.3 SOTTOSEZIONE
"RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA"**

ALLEGATO E3

REGOLAMENTO INCARICHI ESTERNI

Riferimento alla sottosezione 2.3. del P.I.A.O.



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234

- P.IVA 00114190143 - Codice Fiscale. 83000770145

www.comune.teglio.so.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 116 Registro Deliberazioni del 02-12-2022

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DI UFFICI E SERVIZI IN RELAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI.

L'anno duemilaventidue addì due del mese di dicembre alle ore 12:15, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta comunale.

Procedutosi all'appello nominale, risulta:

Moretti Elio	Sindaco	Assente
Pedroli Paolo	Vicesindaco	Presente in videoconferenza
Saini Ivano	Assessore	Presente in videoconferenza
Joli Nicoletta	Assessore	Presente in videoconferenza
Marcionni Donatella	Assessore	Presente in videoconferenza

Presenti...: 4

Assenti...: 1

Il **SEGRETARIO COMUNALE Faldetta Dott.ssa Mirella** provvede alla redazione del presente verbale, con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ex art. 97 T.U. 267/2000.

Il **Signor Pedroli Paolo**, nella sua qualifica di **Vicesindaco**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno in oggetto individuata.

**OGGETTO: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DI UFFICI E SERVIZI IN RELAZIONE
ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI.**

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 30/09/2008 con la quale sono stati determinati i criteri generali relativamente all'assegnazione di incarichi esterni;

RICHIAMATO altresì il proprio provvedimento n. 16 in data 15/02/2006 di approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi come successivamente integrato e modificato con i seguenti atti:

- G.C. 81 DEL 31/05/2007 (nucleo di valutazione)
- G.C. 28 DEL 07/03/2008 (incarichi esterni)
- G.C. 151 DEL 14/10/2008 (incarichi esterni)
- G.C. 186 DEL 27/12/2010 (allegato premialità)
- G.C. 157 DEL 17/10/2019 (assunzioni T.D.)
- G.C. 202 DEL 19/12/2019 (nucleo di valutazione)
- G.C. 108 DEL 13/08/2021 (procedimenti disciplinari)
- G.C. 74 DEL 24/06/2022 (disciplina procedure selettive)
- G.C. 100 DEL 09/09/2022 (disciplina procedure selettive)

RICORDATO CHE con delibera G.M. n.151 del 14.10.2008 è stata approvata l'integrazione al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi in relazione all'affidamento di incarichi esterni;

LETTA la richiesta della Corte dei Conti di cui al prot. n. 12316 del 07/10/2022 di aggiornamento del testo alle nuove disposizioni di Legge per le parti concernenti i seguenti articoli:

- art.4, c.3 relativamente alle esclusioni di legge in merito al possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria;
- art. 6, c.3 relativamente all'esclusione della procedura comparativa per gli incarichi sotto i 20.000 Euro;

EVIDENZIATA la necessità, sempre in accoglimento delle osservazioni della Corte:

- di introdurre un richiamo alle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza ex d. lgs. 33/2013;
- di introdurre un richiamo agli obblighi di cui all'art.1, c.173, L. 266/2005;

RITENUTO, in accoglimento delle segnalate necessità di adeguamento normativo, di modificare il testo delle disposizioni comunali in materia di incarichi di cui alla delibera G.M. n.151 del 14.10.2008 nei contenuti di cui alle parti evidenziate nell'allegato 1 al presente atto

quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di riapprovare il testo del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di cui alla delibera G.M. n. 16 in data 15/02/2006 per la sola parte relativa alla disciplina dell'affidamento di incarichi esterni (allegato 2) nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con l'allegato "1" dichiarando cessati, dalla data di efficacia delle nuove disposizioni, gli effetti del previgente testo di cui alla delibera G.M. n.151 del 14.10.2008;

ACQUISITO l'allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del servizio competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE le modifiche ed integrazioni come evidenziate in grigio nell'allegato "1" al presente atto;
- 2) DI RIAPPROVARE (allegato 2) il testo del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di cui alla delibera G.M. n. 16 in data 15/02/2006 per la sola parte relativa alla disciplina dell'affidamento di incarichi esterni nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con l'allegato "1" dichiarando cessati, dalla data di efficacia delle nuove disposizioni, gli effetti del previgente testo di cui alla delibera G.M. n.151 del 14.10.2008;
- 3) DI DISPORRE che il Responsabile della segreteria apponga una nota nel software, in corrispondenza alla delibera G.M. n.151 del 14.10.2008 e alla G.M. n. 16 in data 15/02/2006, in merito a quanto deciso con il presente atto.
- 4) DI TRASMETTERE, a cura dell'Ufficio Ragioneria, entro il termine fissato dalla Corte dei Conti, copia della presente delibera completa dei relativi allegati.

Indi

LA GIUNTA COMUNALE,

constatata l'urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

VICESINDACO

Pedroli Paolo

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02-12-2022

[.] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234
- P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145
www.comune.teglio.so.it

Allegato A

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DI UFFICI E SERVIZI IN RELAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, 147 bis comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, parere Favorevole di regolarità tecnica in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Teglio, 02-12-2022

Il Responsabile del Servizio
Pedroli Paolo

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234
- P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145
www.comune.teglio.so.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 116 Registro Deliberazioni del 02-12-2022

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DI UFFICI E SERVIZI IN RELAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 02-12-2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Teglio, 02-12-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Faldetta Dott.ssa Mirella

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234
- P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145
www.comune.teglio.so.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 116 Registro Deliberazioni del 02-12-2022

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DI UFFICI E SERVIZI IN RELAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02-12-2022

[..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Teglio, 02-12-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Allegato "1"

MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DI UFFICI E SERVIZI IN RELAZIONE ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI

Art. 4 - Individuazione delle professionalità

1. L’ufficio competente predispose un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativa all’attività amministrativa dell’ente;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell’incarico;
 - d) luogo dell’incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito di Legge della particolare e di comprovata specializzazione, ~~non necessariamente~~ anche universitaria, strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
4. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria di cui alla lett. e) del comma 3 precedente in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte:
 - da professionisti iscritti in ordini o albi;
 - con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purchè senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 6 – Esclusioni

1. Non soggiacciono all’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei

nuclei di valutazione.

2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.
3. Sono altresì escluse dalle procedure di cui agli artt. 4 e 5 gli incarichi di importo inferiore ai 20.000,00 euro.

Art. 9 - Pubblicità ed efficacia

1. Dell'avviso di cui all'art. 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'art. 3, comma 18, della L. n. 244/2007.
4. In materia di trasparenza e pubblicità si applica quanto previsto al d.lgs. 33/2013, in particolare l'art.15.

Nota a margine:

Estratto **D. Lgs. 33/2013:**

"art.15 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza"

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi ((...)) di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto ((...)) di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi ((...)) di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono **condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione** dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli **elenchi dei propri consulenti** indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

[...]

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico."

Art. 10 – Disposizioni di rinvio

1. Ai sensi dell'art. 1, c.173, della L. 266/2005 gli atti di spesa relativi ai commi 9, 56 e 57 della medesima Legge 266/2005 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

Nota a margine:

Estratto Legge n.266/2005 art.1:

"**c. 9.** Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la **spesa annua per studi ed incarichi di consulenza** conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni [...], a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 30 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004. Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti."

[...]

"**c. 56.** **Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità, comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza** da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005

c. 57. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56."

Allegato "2"



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S. Eufemia, 7 - 23036 Teglio (SO)

Tel. 0342/789.011 - Telefax 0342/789090

C.C.P. 11837234 - P.IVA 00114190143 - Cod.fisc. 83000770145

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DI UFFICI E SERVIZI

PARTE RELATIVA

ALLA DISCIPLINA DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con le modifiche e integrazioni successive, da ultimo con l'art. 7 del D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2 - Individuazione del fabbisogno

1. L'Ufficio per il personale, ricevuta la richiesta della struttura interessata, verifica la sua congruenza con il fabbisogno dell'amministrazione individuato nei documenti di programmazione di cui all'art. 39 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità.
2. Il medesimo ufficio verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione attraverso interpelli interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita dal comma 1, dell'art. 1 del presente regolamento.
3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, l'ufficio competente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.
4. L'ufficio competente verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

Art. 3 - Disposizione specifica da inserire nei regolamenti degli Enti Locali

1. L'ufficio competente, effettuate le verifiche di cui all'articolo precedente, deve comunque accertarsi della rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'art. 3, comma 55, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 relativa al programma approvato dal Consiglio, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all'ente da disposizioni legislative.

Art. 4 - Individuazione delle professionalità

1. L'ufficio competente predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativa all'attività amministrativa dell'ente;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito di Legge della particolare e di comprovata specializzazione, anche universitaria, strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
4. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria di cui alla lett. e) del comma 3 precedente in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte:
 - da professionisti iscritti in ordini o albi;
 - con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purchè senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 5 - Procedura comparativa

1. L'ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuta i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
4. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l'amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

Art. 6 – Esclusioni

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 7 - Durata del contratto e determinazione del compenso

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. L'ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 8 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare d'incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 9 - Pubblicità ed efficacia

1. Dell'avviso di cui all'art. 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'art. 3, comma 18, della L. n. 244/2007.
4. In materia di trasparenza e pubblicità si applica quanto previsto al d.lgs. 33/2013, in particolare l'art.15.

Nota a margine:

Estratto D. Lgs. 33/2013:

"art.15 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi ((...)) di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto ((...)) di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi ((...)) di collaborazione o di

consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono **condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione** dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli **elenchi dei propri consulenti** indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

[...]

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.”

Art. 10 – Disposizioni di rinvio

1. Ai sensi dell'art. 1, c.173, della L. 266/2005 gli atti di spesa relativi ai commi 9, 56 e 57 della medesima Legge 266/2005 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

Nota a margine:

Estratto Legge n.266/2005 art.1:

“**c. 9.** Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la **spesa annua per studi ed incarichi di consulenza** conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni [...], a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 30 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004. Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti.”

[...]

“**c. 56.** Le somme riguardanti **indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità, comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza** da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005

c. 57. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56.”